

1. Differimento di termini

E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 la **legge 27 dicembre 2004, n. 306**, di conversione del **D.L. 9 novembre 2004, n. 266**, recante proroga o differimenti di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. "milleproroghe")

Tra i termini prorogati o differiti, segnaliamo:

- **l'art. 19 ter**, nel quale si prevede che, **per le società cooperative**, il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti in seguito alla riforma societaria è posticipato **al 31 marzo 2005**.
Lo stesso articolo, al comma 2, prevede, inoltre, che il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle **società cooperative a mutualità prevalente all'albo di cui all'art. 2512 c.c.**, è ugualmente **posticipato al 31 marzo 2005**.
- **l'art. 19 quater**, nel quale si prevede che, le disposizioni di cui alla Parte seconda, Capo V del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), e precisamente le norme sulla sicurezza degli impianti, avranno effetto a decorrere **dal 1° luglio 2005**. Pertanto anche **l'Albo dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui all'art. 109, comma 1**, istituito presso le Camere di Commercio, avrà il suo avvio a decorrere **dal 1° luglio 2005**.

Nel caso una società cooperativa abbia già provveduto ad adeguare il proprio statuto, nulla vieta che la stessa possa ugualmente procedere anche alla iscrizione all'Albo delle società cooperative.

Per un approfondimento circa le modalità di iscrizione, la formazione e la tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative, si rimanda a: *"Il nuovo Albo per le società cooperative"*, scaricabile dalla sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi > Registi > Registro delle imprese**.

2. Approvazione del regolamento per i soci lavoratori

Con la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante *"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"* è stata dettata una normativa volta a disciplinare la posizione del **"socio lavoratore"**.

L'articolo 1 della legge definisce l'ambito di applicazione specificando che le norme in essa contenute si riferiscono a tutte le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio sulla base di un regolamento che definisca l'organizzazione del lavoro dei soci.

Vi rientrano le cooperative di produzione e lavoro, di lavoro agricolo, della pesca, le società cooperative artigiane di cui all'art. 3, comma 2 della legge-quadro n. 443/1985.

Ogni cooperativa che preveda l'utilizzo dei soci per attività lavorative dovrà emanare un **apposito regolamento** che disciplini ed organizzi le diverse tipologie del rapporto di lavoro attivabili (art. 6)

Questi regolamenti devono essere approvati, con assemblea straordinaria, secondo i quorum previsti dagli attuali statuti, **entro il 31 dicembre 2004**.

Il regolamento dovrà essere successivamente depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Il mancato rispetto del predetto termine per l'approvazione del regolamento comporta l'applicazione dell'art. 2545-sexiesdecies C.C., in base al quale l'autorità governativa può revocare gli amministratori ed i sindaci e affidare la gestione della società ad un commissario.

3. Diritto societario: decreto correttivo- bis

In data **23 dicembre 2004** è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il **decreto correttivo-bis** recante: "*Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, e successive modificazioni, recanti la riforma del diritto societario, nonché del decreto legislativo n. 37 del 2004 recante modificazioni al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e al Testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998*".

Si attende ora la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Molte sono le modifiche apportate alla riforma societaria, alcune solo formali, altre di rilievo.

Per un approfondimento, si veda la sezione "**In primo Piano**" - *Nuovi ritocchi alla riforma societaria. Le novità più importanti introdotte dal decreto correttivo in materia di Codice civile.*

4. Il codice dei diritti di proprietà industriale

Sempre in data 23 dicembre 2004, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che reca il **Codice dei diritti di proprietà industriale**.

Si tratta di 246 articoli, suddivisi in otto capi, che attua la delega al riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale prevista dall'art. 15 della legge n. 273/2002 e che riordina tutta la normativa sulla proprietà industriale.

Il Codice provvede ad un razionale **riassetto della disciplina** della proprietà industriale, alla **semplificazione** normativa ed al **coordinamento** delle fonti nazionali e comunitarie, nonché all'**ampliamento della tutela** riservata alla proprietà industriale, alla **ridefinizione delle competenze** dell'**Ufficio italiano brevetti e marchi** ed in particolare alla tutela delle **invenzioni** realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

5. Nuova versione di Di.Ke.

E' in rete la nuova versione del software di firma **Di.Ke. 3.1.1**, il quale utilizza il nuovo **CardOS API 221**.

Entrambi scaricabili al seguente indirizzo:

http://www.card.infocamere.it/software/software_01.htm

Lo staff Tuttocamere.it

**Augura a tutti un 2005
pieno di salute e di soddisfazioni**